

XVI legislatura

**Disegni di legge**

**AA.SS. nn. 414 e 507**

Prevenzione delle frodi  
nei settori del credito al  
consumo, dei pagamenti  
dilazionati e differiti e nel  
settore assicurativo

giugno 2008  
n. 16



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_\_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge**

**AA.SS. nn. 414 e 507**

Prevenzione delle frodi  
nei settori del credito al  
consumo, dei pagamenti  
dilazionati e differiti e nel  
settore assicurativo

giugno 2008

n. 16

a cura di: M. Magrini  
ha collaborato: S. Ferrari

Classificazione Teseo: Credito al consumo. Vendita a rate.  
Tutela dei consumatori e degli utenti . Pagamento. Frode.



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* reca le schede di lettura dei seguenti disegni di legge:

- A.S. n. 414 (*Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*), presentato dal Sen. Costa;
- A.S. n. 507 (*Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*), presentato dal Sen. Barbolini.

I due ddl appaiono di contenuto analogo e pertanto si è ritenuto opportuno illustrarli congiuntamente. Essi sono stati assegnati, per l'esame in sede referente, alla 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro), con il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro).

Si segnala che – in data 28 maggio 2008 – è stato presentato il ddl A.S. 705 (*Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private*) il cui testo non è al momento disponibile.

Infine, si ricorda che – relativamente al tema della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo - la 6<sup>a</sup> Commissione aveva avviato, nella XV Legislatura, l'esame di due disegni di legge (A.S. n. 809 e A.S. n. 1283).



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b>	
Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 3</b>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 4</b>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 5</b>	
Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 6</b>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 7</b>	
Scheda di lettura.....	39





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

Testo dell' A.S. n. 414

Testo dell' A. S. n. 507

*(Sistema di prevenzione)*

*(Identica)*

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

1. È istituito, **nell'ambito del** Ministero dell'economia e delle finanze, **presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP)**, un sistema di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti **e nel settore assicurativo**.

2. Il sistema di prevenzione di cui al comma 1 è basato su un archivio centrale informatizzato, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma 7.

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 2, di seguito denominato «archivio», e sul gruppo di lavoro di cui al comma **8**.

3. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è **l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP)** il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche altri soggetti responsabili.

3. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è **l'UCAMP che**, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può designare anche ulteriori soggetti responsabili.

**4. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nei seguenti ambiti:**

**a) strumenti attraverso i quali viene**

Testo dell' A.S. n. 414

Testo dell' A. S. n. 507

*(Sistema di prevenzione)*

*(Identica)*

**L'UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale.**

4. Possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati «aderenti»:

a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico **delle leggi in materia bancaria e creditizia**, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

**erogato il credito al consumo;**

**b) pagamenti dilazionati o differiti;**  
**c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche.**

**5. Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale ed esercita le funzioni di cui al comma 4 del presente articolo.**

**6. identico:**

a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

**b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;**

Testo dell' A.S. n. 414

Testo dell' A. S. n. 507

*(Sistema di prevenzione)*

*(Identica)*

b) in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, le imprese che offrono ai soggetti di cui alla lettera a), servizi assimilabili alla prevenzione delle frodi sul piano amministrativo.

**c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;**

**d) le imprese di assicurazione;**

e) le imprese che, in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, offrono ai soggetti di cui alle precedenti lettere servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.

**5. L'archivio è alimentato dai dati di cui all'articolo 3.**

6. Gli aderenti al sistema **di prevenzione delle frodi** possono inviare all'archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria. **La consultazione dei dati memorizzati nell'archivio permette al suo titolare l'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.**

7. Gli aderenti al sistema possono inviare **al titolare dell'archivio** richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, **un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo.**

7. Nell'ambito del sistema di prevenzione, opera con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un

8. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un

Testo dell' A.S. n. 414

Testo dell' A. S. n. 507

*(Sistema di prevenzione)*

*(Identica)*

gruppo di lavoro finalizzato a garantire l'allineamento del sistema all'evoluzione del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

gruppo di lavoro finalizzato **alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi alle** frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, **nonché nel settore assicurativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno.** Il

Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.

Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.

8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

9. *Identico.*

**L'articolo 1, comma 1, dell'A.S. n. 414**, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema amministrativo di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

L'articolo 121, comma 1, del TUB<sup>1</sup>, stabilisce che per *credito al consumo* si debba intendere la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga

---

<sup>1</sup> *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'articolo 1 del ddl governativo presentato nella XV Legislatura – e il cui esame aveva avuto inizio presso la Commissione finanze della Camera dei deputati (A.C. 3015) – recava modifiche alla definizione di credito al consumo contenuta nell'art. 121 TUB.

facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (*consumatore*).

Il comma 2 dell'articolo 121 riserva l'esercizio del credito al consumo:

a) alle banche;

b) agli intermediari finanziari;

c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

Secondo il comma 3, le disposizioni del capo II (*Credito al consumo*) e del capo III (*Regole generali e controlli*) si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo. Il comma 4 stabilisce che le norme contenute nel capo non si applicano:

a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;

c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;

d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;

e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;

f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 maggio 2008, è stata pubblicata la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CE<sup>2</sup> (vedi più approfonditamente *infra*).

La finalità della Direttiva (da recepire entro il 12 maggio 2010) consiste nell'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

L'articolo 2 (*Ambito di applicazione*), fra l'altro, esclude dall'ambito applicativo della Direttiva in esame i contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili, nonché ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro o superiore a 75 mila euro.

---

<sup>2</sup> Nella XV Legislatura, era iniziato presso la Commissione finanze della Camera l'esame di un ddl governativo (*Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private*; A.C. 3015) finalizzato – tra l'altro – a recepire la bozza della futura Direttiva 2008/48/CE.

### **I dati della Banca d'Italia**

Secondo i dati contenuti nella Relazione annuale della Banca d'Italia presentata il 31 maggio 2008 (p. 166), nel confronto internazionale risulta bassa la percentuale di famiglie italiane indebitate: nel 2006, il 12 per cento dei nuclei familiari aveva un mutuo e il 13 per cento un prestito al consumo; le corrispondenti percentuali, per entrambe le categorie di prestito, erano prossime al 20 per cento in Spagna (in base a dati relativi al 2001), al 30 e al 50 per cento rispettivamente in Francia e negli Stati Uniti (nel 2004).

Altresì, nel 2007 il credito al consumo concesso da banche e società finanziarie vigilate è aumentato del 13,8 per cento (p. 205 della Relazione).

Di contenuto sostanzialmente analogo è l'**articolo 1, comma 1, dell'A.S. n. 507**, che specifica come tale sistema di prevenzione debba incardinarsi presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP).

Inoltre, si prevede che il sistema di prevenzione abbia ad oggetto anche le frodi perpetrate nel settore assicurativo (cfr. la scheda dell'**articolo 7 dell'A.S. n. 507**).

L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) - che fa parte della Direzione III, Rapporti Finanziari Internazionali, del Dipartimento del tesoro - ha il compito di effettuare il monitoraggio delle falsificazioni dell'Euro, prevenire le frodi sui mezzi di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo, svolgere attività di formazione di carattere specialistico, a livello nazionale ed internazionale, nei settori di competenza.

Più in particolare, relativamente al monitoraggio dell'Euro, nel contesto del sistema comunitario posto a protezione dell'Euro dalle falsificazioni, istituito con il Regolamento (CE) 1338/2001, l'UCAMP funge da Ufficio centrale italiano per la raccolta e lo scambio, fra organi competenti, dei dati che consentono sia di identificare banconote e monete false attraverso la descrizione tecnica della tipologia di falso sia di effettuare un'analisi strategica del fenomeno delle falsificazioni

L'Ufficio si avvale, oltre che di personale civile, anche di personale della Guardia di Finanza, posto alle dipendenze funzionali del direttore, che gestisce un apposito archivio informatizzato e coopera con le altre forze di polizia.

In ordine agli altri mezzi di pagamento fisici, diversi dal contante, l'UCAMP avvierà lo studio del fenomeno della falsificazione degli assegni e delle frodi sui bonifici bancari, con l'intento di proporre alle banche eventuali rimedi, analizzando il costo-efficacia delle eventuali azioni di prevenzione con tutti gli attori interessati.

In seguito all'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 166 (*Istituzione di un sistema di prevenzione dalle frodi sulle carte di pagamento*)<sup>3</sup>, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo,

---

<sup>3</sup> Sulla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175, è stato pubblicato il d.m. 30 aprile 2007, n. 112 (*Regolamento di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento*).



delle frodi su tutti i mezzi di pagamento e sugli strumenti deputati all'erogazione del credito al consumo.

In materia di frodi sulle carte di pagamento, l'Ufficio sta realizzando una strategia basata su due assi portanti: un archivio informatizzato che permetterà, alle società che le emettono, la consultazione e la condivisione, in tempo reale, di dati ed informazioni riguardanti esercizi commerciali sospetti e operazioni con transazioni non andate a buon fine o a rischio; un *forum* permanente costituito dai massimi esperti nel settore delle frodi con funzioni di indirizzo e di analisi. La prevenzione contribuirà a contenere il fenomeno delle truffe mediante clonazione delle carte di pagamento.

Per la prevenzione delle frodi sul credito al consumo, si sta definendo una strategia basata su un approccio sinergico che dovrebbe mettere in moto e sviluppare una efficace collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Trattandosi di un fenomeno che interessa le truffe perpetrate, a danno di una determinata società finanziaria, sia dal cliente di un dato venditore sia dallo stesso venditore nei confronti della finanziaria, l'attenzione dell'UCAMP è per il momento focalizzata sul primo aspetto. In una seconda fase di intervento, si vedrà se e come operare nei confronti delle frodi dei venditori verso le finanziarie. Relativamente alle frodi commesse dalla clientela, l'Ufficio si sta orientando verso un approccio che permetterà alle società finanziarie di poter riscontrare la veridicità di alcune informazioni in possesso di amministrazioni ed enti pubblici, in modo che la loro verifica prima della concessione del finanziamento consenta di depotenziare quella fattispecie criminale denominata "furto di identità" (richieste di finanziamento ottenute utilizzando in modo fraudolento l'identità di un altro individuo, a sua insaputa e senza il suo consenso).

Nel settore delle frodi *on line*, perpetrate mediante l'utilizzo della rete internet e riconducibili a transazioni fraudolente connesse con il mondo virtuale, saranno analizzati taluni aspetti del fenomeno, allo scopo di individuare specifici interventi di prevenzione.

**L'articolo 1, comma 2, dell'A.S. 414**, stabilisce che il sistema di prevenzione delle frodi sia basato su un *archivio centrale informatizzato* e su un *gruppo di lavoro*.

Di analogo contenuto è **l'articolo 1, comma 2, dell'A.S. 507**.

**L'articolo 1, comma 3, dell'A.S. 414**, attribuisce la titolarità dell'archivio centrale informatizzato e la responsabilità della sua gestione all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), il quale può designare anche altri soggetti responsabili. L'UCAMP è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale.

**L'articolo 1, comma 3, dell'A.S. 507**, è di identico tenore; esso non reca indicazioni sulla configurazione giuridico-amministrativa dell'UCAMP, disciplinata però dal **comma 5**, dove si prevede che – nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze disposta dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007<sup>4</sup> - l'UCAMP

---

<sup>4</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La riorganizzazione della struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze è stata disposta dal d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 (pubblicato sul S.O. alla

assuma la struttura di ufficio di livello dirigenziale generale, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 24 (*Aree funzionali*) del d. lgs. n. 300 del 1999<sup>5</sup>, il Ministero dell'economia e delle finanze svolge, tra l'altro, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato, alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e all'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia

Ai sensi dell'articolo 28 (*Titolare del trattamento*) del d. lgs. n. 196 del 2003<sup>6</sup>, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 29 (*Responsabile del trattamento*) del d. lgs. n. 196 del 2003, il responsabile è designato dal titolare facoltativamente (comma 1).

Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (comma 2).

Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti (comma 3).

---

Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66). Esso, all'articolo 6, comma 3, reca le funzioni della Direzione III (Rapporti finanziari internazionali) – nella quale è attualmente incardinato l'UCAMP – del Dipartimento del tesoro, ossia:

- a*) affari economici e finanziari europei e internazionali;
- b*) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;
- c*) partecipazione a gruppi governativi informali, ivi inclusi il G7, il G10, il G20;
- d*) rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, ivi inclusi l'UE, l'OCSE, il FMI, le Banche e i Fondi di sviluppo, la BEI;
- e*) partecipazione a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali, ivi inclusi il CEF, l'Ecofin, l'Eurogruppo, il WP3;
- f*) partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e finanziario;
- g*) interventi riguardanti il sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione e i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;
- h*) prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.

<sup>5</sup> *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>6</sup> *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare (comma 4).

Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni (comma 5).

**L'articolo 1, comma 4, dell'A.S. 507 (privo di commi corrispondenti nell'A.S. 414)** stabilisce che – ferme restando le competenze già attribuite dalla legge o da disposizioni di attuazione – l'UCAMP eserciti le funzioni di competenza statale in materia di prevenzione amministrativa delle frodi, nei seguenti ambiti:

- a) strumenti di erogazione del credito al consumo;
- b) pagamenti dilazionati o differiti;
- c) richieste di risarcimento e di indennizzo, polizze e documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione, fatte salve le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre amministrazioni pubbliche.

**L'articolo 1, comma 4, dell'A.S. 414**, dispone che possano partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti (c.d. *aderenti*):

- a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TUB<sup>7</sup>;
- b) in seguito ad apposita convenzione con l'UCAMP, le imprese che offrono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 TUB servizi assimilabili alla prevenzione amministrativa delle frodi.

---

<sup>7</sup> Emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il richiamato articolo 107 del TUB (*Elenco speciale*) prevede, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

Secondo il comma 3, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. Ai sensi del comma 4, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. Secondo il comma 4-bis, la Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

**L'articolo 1, comma 6, dell'A.S. 507**, riproduce il contenuto di cui al sopra illustrato **comma 4 dell'art. 1 dell'A.S. 414**, con alcuni elementi aggiuntivi.

Esso, infatti, prevede che possano partecipare al sistema di prevenzione delle frodi – oltre ai soggetti di cui al **comma 4 dell'art. 1 dell'A.S. 414** - anche i seguenti soggetti (anch'essi *aderenti*):

- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lettera *gg*), del d. lgs. n. 259 del 2003<sup>8</sup>;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. *h*), del d. lgs. n. 177 del 2005<sup>9</sup>;
- le imprese di assicurazione.

**L'articolo 1, comma 5, dell'A.S. 414**, dispone che l'*archivio centrale informatizzato* sia alimentato dai dati di cui all'**articolo 3 del medesimo ddl** (cfr. la relativa scheda di lettura).

**L'articolo 1** dell'A.S. 507 non reca un comma corrispondente.

**L'articolo 1, comma 6, dell'A.S. 414**, prevede che gli *aderenti* al sistema di prevenzione delle frodi possano inviare all'*archivio centrale informatizzato* richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria.

La consultazione dei dati memorizzati nell'*archivio* permette al suo titolare (ossia l'UCAMP) l'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

**L'articolo 1, comma 7, dell'A.S. 507**, è di contenuto sostanzialmente analogo, con la precisazione che l'ambito applicativo della norma riguarda anche

---

<sup>8</sup> *Codice delle comunicazioni elettroniche*. In base alla disposizione sopra citata, per *servizio di comunicazione elettronica* si intende: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti, esclusivamente o prevalentemente, nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

<sup>9</sup> *Testo unico della radiotelevisione*. In base alla disposizione citata, per *fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*, si intende <<il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi>>.

la verifica dell'autenticità dei dati forniti dai soggetti che richiedono una prestazione assicurativa.

L'**articolo 1, comma 7, dell'A.S. 414**, dispone che – nell'ambito del sistema di prevenzione – opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, un *gruppo di lavoro* finalizzato a garantire l'allineamento del sistema all'evoluzione del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Il *gruppo di lavoro* è coordinato dal titolare dell'*archivio* (ossia dall'UCAMP) e composto dai rappresentanti degli *aderenti* (v. *supra* il **comma 4 dell'art. 1 dell'A.S. 414**) e da esperti del settore.

L'**articolo 1, comma 8, dell'A.S. 517**, precisa che il *gruppo di lavoro* è chiamato a predisporre, elaborare e studiare i dati statistici – in forma anonima – relativi alle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore assicurativo.

Inoltre – in aggiunta all'A.S. 414 - si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze debba, entro il 30 aprile di ogni anno, riferire al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal *gruppo di lavoro*, in merito ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'**articolo 1, comma 8, dell'A.S. 414**, stabilisce che il sistema di prevenzione di cui al presente ddl si debba conformare ai principi e alla disciplina dell'ordinamento comunitario.

Identico è l'**articolo 1, comma 7, dell'A.S. 507**.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 maggio 2008, è stata pubblicata la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CE<sup>10</sup>.

La Direttiva (da recepire entro il 12 maggio 2010) si ispira al principio per cui l'intermediario a cui il consumatore si rivolge per ottenere un finanziamento deve offrire il tipo di investimento più adeguato alle esigenze e alle condizioni del consumatore, individuandone lo *status* di merito creditizio.

Infatti, l'articolo 8 (*Obbligo di verifica del merito creditizio*) stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente.

In base all'articolo 9 (*Accesso alle banche dati*), ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle

---

<sup>10</sup> Nella XV Legislatura, era iniziato presso la Commissione finanze della Camera l'esame di un ddl governativo (*Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private*; A.C. 3015) finalizzato – tra l'altro – a recepire la bozza della futura Direttiva 2008/48/CE.

banche dati utilizzate nel proprio territorio, allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, il creditore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata. L'informazione è fornita a meno che la comunicazione di tali informazioni sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

La previsione di cui all'art. 9 non pregiudica l'applicazione della Direttiva 95/46/CE (modificata dal Regolamento n. 1882/2003) relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

La Direttiva reca la disciplina puntuale:

- delle informazioni precontrattuali e contrattuali che devono assistere la conclusione dei contratti di credito ai consumatori;
- del diritto di recesso (ai sensi dell'art. 14, co. 1, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione);
- del rimborso anticipato (secondo l'art. 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in ogni momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto; in tal caso, il creditore ha diritto ad un indennizzo non superiore, a seconda dei casi, all'1 per cento o allo 0,5 per cento dell'importo del credito rimborsato in anticipo);
- del calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- degli obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori.

## Articolo 2

Testo del A.S. n. 414

Testo dell'A.S. n. 507

*(Finalità specifiche e struttura dell'archivio centrale informatizzato)*

*(Finalità e struttura dell'archivio)*

1. L'archivio è suddiviso in due sezioni:

1. L'archivio è composto da due strumenti informatici:

a) la prima raccoglie i dati di cui all'articolo 3 in possesso degli aderenti, e consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli stessi aderenti al fine di ottenere il riscontro sulla loro autenticità;

a) **il primo, denominato «interconnessione di rete»,** consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti **mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 3, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;**

b) la seconda memorizza, in forma aggregata e anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità dei dati oggetto di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, lo studio, **sul piano amministrativo,** del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

b) **il secondo, denominato «modulo informatico centralizzato»,** memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità **di una o più categorie di dati presenti nella richiesta** di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, lo studio del fenomeno delle frodi, **ai fini dell'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo,** nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

L'articolo 2, comma 1 (unico), dell'A.S. 414, disciplina la struttura e le funzioni dell'*archivio centrale informatizzato* (cfr. *supra* la scheda sull'articolo 1, A.S. 414 e 507).

Esso è suddiviso in due sezioni:

a) la prima sezione raccoglie i dati - indicati nell'articolo 3 del medesimo ddl 414 (si veda la relativa scheda di lettura) – in possesso dei *soggetti*

*aderenti* (cfr. *supra* la scheda relativa all'**articolo 1, A.S. 414 e 507**), consentendo di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli stessi *aderenti* al fine di ottenere il riscontro sulla loro autenticità;

- b)** la seconda sezione memorizza – in forma aggregata e anonima – i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità dei dati oggetto di verifica, permettendo al titolare dell'*archivio centrale informatizzato* (ossia l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento-UCAMP) e al *gruppo di lavoro* (cfr. *supra* la scheda relativa all'**articolo 1, A.S. 414 e 507**), lo studio, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

Di contenuto sostanzialmente analogo è l'**articolo 2, comma 1 (unico), dell'A.S. 507**. Esso denomina le sezioni dell'archivio come *strumenti informatici*, di cui il primo definito *interconnessione di rete* e il secondo *modulo informatico centralizzato*.

*Sarebbe opportuno – per ragioni di coerenza sistematica interna del ddl 507 – inserire nella lettera b) il riferimento al settore assicurativo.*



### Articolo 3

Testo del A.S. n. 414

Testo del A.S. n. 507

*(Dati che alimentano l'archivio)*

*(Dati oggetto di riscontro)*

1. L'archivio è alimentato dai dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, detenuti da organismi pubblici e privati, relativi a:

1. I dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, nonché una prestazione di carattere assicurativo, assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, sono relativi a:

a) **numeri dei** documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;

a) documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;

**b) numeri dei supporti plastici su cui vengono stampati i documenti di cui alla lettera a);**

c) **numeri delle** partite IVA e dei codici fiscali;

**b) partite IVA, codici fiscali e**

d) redditi denunciati;

*segue b)* e **documenti che attestano il reddito;**

e) **numeri delle** posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

2. L'archivio può inoltre essere alimentato da ogni altro dato, individuato e proposto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, ritenuto dal titolare dell'archivio idoneo al perseguimento delle finalità della

2. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, è individuato, **sentito il parere dell'UCAMP**, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.

Testo del A.S. n. 414

Testo del A.S. n. 507

*(Dati che alimentano l'archivio)*

*(Dati oggetto di riscontro)*

presente legge.

In base all'**articolo 3, comma 1, dell'A.S. 414**, l'*archivio centrale informatizzato* è alimentato dai dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, detenuti da organismi pubblici e privati, relativi a:

- a) numeri dei documenti di identità, ancorché smarriti o rubati;
- b) numeri dei supporti plastici su cui vengono stampati i documenti di cui alla **lettera a)**;
- c) numeri delle partite IVA e dei codici fiscali;
- d) redditi denunciati;
- e) numeri delle posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.

In base al **comma 2**, l'archivio può, inoltre, essere alimentato da ogni altro dato, individuato e proposto dal gruppo di lavoro di cui all'**articolo 1, comma 7**, (si veda la relativa scheda), ritenuto dal titolare dell'archivio (ossia dall'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento-UCAMP) idoneo al perseguimento delle finalità del **presente ddl**.

L'**articolo 3 dell'A.S. 507** è di contenuto sostanzialmente analogo.

**Rispetto all'A.S. 414, il comma 1 dell'articolo 3 dell'A.S. 507** include tra i dati oggetto di riscontro anche quelli delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una prestazione di carattere assicurativo.

Inoltre, l'individuazione di ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità del **presente ddl** è rimesso ad un apposito decreto interministeriale, previo parere dell'UCAMP.

## Articolo 4

Testo del A.S. n. 414

Testo dell'A.S. 507

*(Verifica e riscontro sull'autenticità dei dati)*

*(Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti)*

1. A seguito della richiesta di verifica inviata dall'aderente, l'UCAMP attiva di volta in volta la procedura di alimentazione dell'archivio e di riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nella richiesta. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

1. **Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti**, l'UCAMP **autorizza** di volta in volta la procedura di **collegamento** dell'archivio **alle banche dati degli organismi pubblici e privati**. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 3, comma 1, o individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3.

2. Ciascuna richiesta di verifica da parte dell'aderente comporta il pagamento di una tassa a favore del bilancio dello Stato, fissata in misura tale da remunerare **progressivamente** il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione **delle frodi sul credito al consumo** e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede con il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una parte degli importi riscossi.

2. Ciascuna richiesta di verifica comporta da parte dell'aderente il pagamento di **un contributo** a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione e dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si provvede **ai sensi dell'articolo 5**.

L'**articolo 4, comma 1, dell'A.S. 414**, dispone che - a seguito della richiesta di verifica inviata dall'*aderente* (si veda *supra* l'**art. 1, co. 4, del presente ddl**) - l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) deve attivare, di

volta in volta, la procedura di alimentazione dell'archivio e di riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nella richiesta.

Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'**articolo 3, comma 1, dell'A.S. 414** o individuate ai sensi del **comma 2 del medesimo articolo 3** (cfr. la relativa scheda di lettura).

L'**articolo 4, comma 1, dell'A.S. 507**, è di contenuto sostanzialmente corrispondente: esso stabilisce che – ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli *aderenti* – l'UCAMP autorizza, di volta in volta, la procedura di collegamento dell'*archivio* alle banche dati degli organismi pubblici e privati.

L'**articolo 4, comma 2, dell'A.S. 414**, prevede che ciascuna richiesta di verifica da parte dell'*aderente* comporti il pagamento di una tassa a favore del bilancio dello Stato, fissata in misura tale da remunerare progressivamente il costo pieno del servizio.

Alle spese necessarie per:

- la realizzazione del sistema di prevenzione delle frodi sul credito al consumo e dell'*archivio centrale informatizzato*;
- per la manutenzione dell'*archivio* medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati;

si provvede con il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una parte degli importi riscossi.

L'**articolo 4, comma 2, dell'A.S. 507**, è di contenuto sostanzialmente analogo.

## Articolo 5

Testo del A.S. n. 414

Testo del A.S. n. 507

*(Disposizioni finanziarie)*

*(Identica)*

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, **fino a concorrenza degli importi di cui al comma 2.**

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, **dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.**

2. Le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell'archivio sono stabilite in euro 250.000 per l'anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. *Identico.*

3. **Agli oneri di cui al comma 2 si provvede:**

a) **per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;**

b) **per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero**

Testo del A.S. n. 414

Testo del A.S. n. 507

(Disposizioni finanziarie)

(Identica)

**dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**L'articolo 5, comma 1, dell'A.S. 414**, prevede che le somme versate dagli *aderenti* (si veda *supra* l'**art. 1, co. 4, del medesimo ddl**) a titolo di tassa per le richieste di verifica affluiscono ad apposita unità previsionale di base (UPB) dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fino a concorrenza degli importi di cui al **comma 2**.

**L'articolo 5, comma 1, dell'A.S. 507**, specifica che le somme versate dagli *aderenti* affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, dedicata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento e sul credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e sui contratti assicurativi.

**L'articolo 5, comma 2, dell'A.S. 414**, quantifica in euro 250.000 per l'anno 2008 ed in euro 60.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 le somme da destinare alla realizzazione e gestione dell'*archivio centrale informatizzato*.

**L'articolo 5, comma 2, dell'A.S. 507**, reca la medesima quantificazione di spesa, specificando nel dettaglio la copertura:

**a)** per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262<sup>11</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

---

<sup>11</sup> Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Quest'ultima disposizione – per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166<sup>12</sup>, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo - autorizza la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.

*b)* per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I “fondi speciali” sono somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L'ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano, altresì, gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

---

<sup>12</sup> *Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.* L'articolo 8 di tale legge ha esteso le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.





## Articolo 6

Testo del A.S. n. 414

---

Testo del A.S. n. 507

---

*(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)*

*(Identica)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificate la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare ai sensi dell'articolo 3, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 1, **comma 6, lettera e**), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, **comma 8**.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì:

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono inoltre stabilite *(segue)*

a) le modalità relative al collegamento dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3;

*(segue)* le modalità relative al collegamento **informatico** dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 3.

b) le modalità e i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché le procedure **delle fasi di verifica** e di riscontro di cui all'articolo 4, comma 1;

**3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate** le modalità e **fissati** i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 3 sono comunicati e gestiti, nonché **viene stabilita la procedura** che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Testo del A.S. n. 414

---

Testo del A.S. n. 507

---

*(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)*

*(Identica)*

c) l'importo e le modalità di riscossione della tassa di cui all'articolo 4, comma 2, **nonché le competenze e l'organizzazione dell'UCAMP;**

**4. Il decreto di cui al comma 1 fissa l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, nonché i criteri di determinazione e le modalità di riscossione del medesimo.**

d) l'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

**5. L'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è stabilita con le modalità del comma 1 del presente articolo.**

3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine alla applicazione della presente legge.

**6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 8, in ordine all'applicazione della presente legge.**

**7. All'articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività» sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze,».**

**L'articolo 6, comma 1, dell'A.S. 414,** rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>13</sup>, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

---

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), con decreto ministeriale possono essere adottati

- la determinazione della struttura e dei livelli di accesso all'*archivio centrale informatizzato*;
- le singole voci da comunicare ai sensi dell'**articolo 3** (si veda la relativa scheda di lettura);
- le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'**articolo 1, comma 4, lettera b)** (si veda la relativa scheda di lettura);
- la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'**articolo 1, comma 7** (si veda la relativa scheda di lettura).

L'**articolo 6, comma 1, dell'A.S. 507**, è di contenuto sostanzialmente identico.

Ai sensi del **articolo 6, comma 2, dell'A.S. 414**, il citato decreto deve stabilire altresì:

*a)* le modalità relative al collegamento dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'**articolo 3**;

*b)* le modalità e i termini secondo cui i dati di cui all'**articolo 3** sono comunicati e gestiti, nonché le procedure delle fasi di verifica e di riscontro di cui all'**articolo 4, comma 1** (si veda la relativa scheda di lettura);

*c)* l'importo e le modalità di riscossione della tassa di cui all'**articolo 4, comma 2** (si veda la relativa scheda), nonché le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP);

*d)* l'eventuale inclusione di nuove tipologie di dati ai sensi dell'**articolo 3, comma 2** (si veda la relativa scheda).

Di contenuto sostanzialmente analogo è l'**articolo 6, commi da 2 a 5, dell'A.S. 507**, che si differenzia per il solo dato di non rimettere al decreto interministeriale la determinazione delle competenze e dell'organizzazione dell'UCAMP.

Ai sensi dell'**articolo 4, comma 3, dell'A.S. 414**, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206<sup>14</sup>, può chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'**articolo 1, comma 7** (si veda la relativa scheda), in ordine all'applicazione della **presente legge**.

L'articolo 136 del *Codice del consumo* istituisce il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

---

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

<sup>14</sup> *Codice del consumo*.

Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città-autonomie locali, ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono, altresì, essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

Di contenuto identico è l'**articolo 6, comma 6, dell'A.S. 507.**

**L'articolo 6, comma 7, dell'A.S. 507 (privo di commi corrispondenti nell'A.S. 414)**, novella l'articolo 17, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006<sup>15</sup>, includendo tra i contratti passibili di segretazione anche quelli, dotati di determinati requisiti, aventi ad oggetto le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi della vigente versione dell'articolo 17, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

---

<sup>15</sup> *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*



## Articolo 7

Testo del A.S. n. 414

---

Testo del A.S. n. 507

---

*(Sistema di prevenzione nel settore assicurativo)*

**1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.**

**2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.**

**L'articolo 7 dell'A.S. 507 non ha una corrispondente disposizione nell'A.S. 414.**

Il **comma 1** rimette ad un decreto interministeriale la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni per la gestione del sistema amministrativo di prevenzione delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

Tale decreto deve essere emanato - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e il Garante per la protezione dei dati personali.

L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Infatti, in base all'articolo 28, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 300 del 1999<sup>16</sup>, spetta al Ministero dello sviluppo economico lo svolgimento delle funzioni statali per quanto attiene alle politiche nel settore delle assicurazioni ed ai rapporti con l'ISVAP.

Si ricorda che - nella scorsa Legislatura - l'articolo 6, comma 1, del ddl governativo A.C. 3015 (*Disposizioni in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private*), il cui esame era stato incardinato presso la Commissione finanze della Camera, prevedeva il trasferimento delle competenze in materia di assicurazioni dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di favorire il processo di integrazione dei mercati finanziari e di razionalizzare l'esercizio delle relative funzioni.

Altresì, il comma 4 dell'articolo 6 prevedeva la soppressione dell'ISVAP e l'attribuzione delle relative competenze e poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Analoga previsione era contenuta - sempre nella XV Legislatura - nell'art. 10 del ddl governativo A.S. 1366 (*Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi*), il cui esame aveva avuto inizio presso la Commissione affari costituzionali.

Il **comma 2** rimette al medesimo decreto di cui al **comma 1** la definizione della misura e delle modalità del contributo a carico delle imprese assicuratrici, al

---

<sup>16</sup> *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*



fine di supportare le esigenze finanziarie derivanti dall'introduzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Ad un ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), è rimessa l'individuazione annuale dei rami assicurativi ai quali si applicherà il contributo.

Fondata nel 1944, l'ANIA è l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia.

La sua finalità principale, riconosciuta dallo statuto dell'associazione, è tutelare gli interessi della categoria coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle istituzioni e dall'opinione pubblica.

L'Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.

Le imprese associate all'ANIA sono 189 e le assistite 4, per un totale di 193 imprese, pari al 91 per cento del mercato assicurativo in termini di premi.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVI LEGISLATURA

5	Dossier	I lavori della 2 <sup>a</sup> Commissione (Giustizia) nella XV Legislatura
6	Scheda di lettura	Disegno di legge A.S. n. 687 “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali”
7	Dossier	Libano
8	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 585 Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
9	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
10	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 714 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”
11	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 735 "Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini"
12	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 7, 52, 146, in materia di farmaci orfani e malattie rare
13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
14	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” Il testo con le modifiche approvate in sede referente
15	Dossier	L'immigrazione in quattro paesi dell'Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".